

	<b>DIREZIONE GENERALE SEDE CENTRALE</b>	<b>Firma Giampaolo Silvestri</b>		<b>Norma n°. DIGE 4/2018</b>
<b>Titolo WHISTLEBLOWING POLICY – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b>		<b>Sostituto</b>	<b>Livello 2</b>	<b>Data: 02/08/2018</b>

## Indice

<b>1.</b>	<b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>MODALITÀ OPERATIVE .....</b>	<b>3</b>
2.1	RICEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE .....	3
2.2	VALUTAZIONE INIZIALE DELLA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA INIZIALE .....	3
2.3	TUTELA DEL SEGNALANTE .....	3
2.4	INDAGINE SULLA SEGNALAZIONE E PRODUZIONE DI PROVE .....	4
2.5	FOLLOW-UP DELLA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA .....	4
2.5.1	<i>casi significativi</i> .....	4
2.5.2	<i>casi gravi</i> .....	4
2.6	ARCHIVIAZIONE .....	4
2.7	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI .....	4
<b>3.</b>	<b>APPENDICE .....</b>	<b>5</b>

# 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente policy stabilisce le regole per la gestione di segnalazioni di condotte illecite di cui il dipendente o collaboratore venga a conoscenza in ragione e in occasione del suo rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, di seguito per brevità “*Policy Whistleblowing*”, nello specifico relative a:

- violazioni di procedure e regole interne, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Codice Etico, Modello ex D.Lgs 231/2001, etc.,
- fatti che possano integrare, reati, illeciti, irregolarità, abusi fisici e sessuali
- commissione di reati di cui al D.Lgs.231/2001,
- altre condotte che, anche secondo normative locali, possano integrare, reati, illeciti o irregolarità e arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine a danno di Fondazione AVSI o delle sue Sedi Locali,

pervenue agli organismi competenti ai sensi del capitolo 2.

Le segnalazioni dovranno essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. AVSI non è tenuta a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano ad un primo esame irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

La policy si applica a tutti i dipendenti e collaboratori di Fondazione AVSI in tutte le sue sedi, in Italia e nel mondo. La policy può essere adottata anche da eventuali partner di AVSI, nella misura in cui la stessa sia applicabile secondo le leggi locali. Le sedi AVSI all'estero sono altresì soggette alle leggi e ai regolamenti locali.

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente policy le relazioni/comunicazioni ricevute dal Collegio dei Revisori o dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze e attività.

## **2. MODALITÀ OPERATIVE**

### **2.1 RICEZIONE DI UNA SEGNALAZIONE**

Una segnalazione di whistleblowing o di frode può essere ricevuta attraverso i canali di comunicazione previsti dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (<https://www.avsi.org/doc/15/5fd5cba2310742d1b242b51bb3148afa/>). Tutti i dipendenti e collaboratori AVSI hanno la possibilità di comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza tramite lettera cartacea indirizzata a "Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231 c/o Fondazione AVSI Via Legnone 4, 20158 Milano-Italia" ovvero tramite posta elettronica ([organismodivigilanza@avsi.org](mailto:organismodivigilanza@avsi.org)), fatti o eventi. Viene a tale scopo predisposto un modulo di segnalazione, allegato alla presente policy (Allegato 1) e scaricabile con le proprie credenziali dallo sharepoint aziendale (<https://fondazioneavsi.sharepoint.com>) o liberamente dal sito [www.avsi.org](http://www.avsi.org) da rete internet pubblica ovunque e in qualsiasi momento. Il modulo di segnalazione può essere inviato anche in forma anonima. Per semplificare la gestione della segnalazione il mittente può includere le sue informazioni di contatto (questa informazione non è obbligatoria).

La segnalazione viene ricevuta dall'Organismo di Vigilanza e viene trattata con la massima riservatezza (protezione dei dati personali secondo quanto previsto al punto 3) Appendice a pagina 6 del presente documento).

La segnalazione potrà comunque essere comunicata anche al proprio Supervisore Diretto, Country Representative, Regional Manager o HR Manager – a patto che non siano essi stessi coinvolti nei fatti oggetto di segnalazione - i quali dovranno poi obbligatoriamente e immediatamente informare l'Organismo di Vigilanza secondo le modalità di cui sopra.

### **2.2 VALUTAZIONE INIZIALE DELLA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA INIZIALE**

La segnalazione ricevuta dall'Organismo di Vigilanza che svolge una valutazione iniziale di eventuale competenza la classifica in base alla gravità e significatività del fatto segnalato.

Successivamente l'Organismo di Vigilanza informa AVSI come segue:

- nel caso in cui l'oggetto della segnalazione sia considerata grave, informa tempestivamente il presidente del Consiglio di amministrazione e il Segretario Generale di AVSI (purché gli stessi non siano coinvolti nella segnalazione) in merito alla segnalazione ricevuta.
- nel caso in cui la segnalazione dovesse riguardare uno dei due soggetti sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza informerà tempestivamente il Collegio dei Revisori.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza e il Segretario Generale possono decidere, valutandone l'effettiva opportunità, di inoltrare le segnalazioni o parte delle segnalazioni a responsabili di funzione, Country Representative, Regional Manager, HR Manager al fine di approfondire e verificare il contenuto della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione non sia significativa, l'informativa al Consiglio di Amministrazione inerente la segnalazione e la chiusura della stessa viene trasmessa in forma sintetica nell'ambito della relazione semestrale predisposta dall'Organismo di Vigilanza.

Al fine di scongiurare l'insorgere di qualsiasi condotta di ritorsione o discriminatoria ai danni del segnalante, deve essere in ogni caso tutelata la identità di quest'ultimo e la riservatezza dell'informazione.

### **2.3 TUTELA DEL SEGNALANTE**

AVSI auspica che tutto il personale della Fondazione e delle sue sedi locali collabori a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

AVSI interverrà per impedire e sanzionare atteggiamenti ingiuriosi, discriminatori o diffamatori.

Qualunque lavoratore o collaboratore è incoraggiato a presentare segnalazioni in relazione a condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte a condizione che tali segnalazioni siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In questi casi al fine di scongiurare l'insorgere di qualsiasi condotta di ritorsione o discriminatoria ai danni del segnalante è sempre tutelata l'identità di quest'ultimo e la riservatezza dell'informazione.

#### **2.4 INDAGINE SULLA SEGNALAZIONE E PRODUZIONE DI PROVE**

L'indagine sulla segnalazione avviene sotto la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. Se necessario vengono consultati o coinvolti nell'indagine altre funzioni o figure.

In ogni caso è assicurata l'indipendenza delle persone che svolgono le indagini rispetto a quelle coinvolte nella segnalazione.

#### **2.5 FOLLOW-UP DELLA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA**

La distinzione tra casi gravi e casi significativi riflette l'indicazione prevista dalla Legge N.179/2017 Art.2 del 29 Dicembre 2017 che ha introdotto l'obbligo per Pubbliche Amministrazioni, Società ed Enti di implementare un sistema che consenta ai propri lavoratori la possibilità di segnalare eventuali attività illecite di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro.

Si considerano casi gravi le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti a fini del decreto fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, mentre si considerano casi significativi le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente tali da non integrare eventuali illeciti"

##### **2.5.1 CASI SIGNIFICATIVI**

Nell'eventualità di casi significativi, il report contenente i risultati dell'analisi fatta viene inoltrato al Consiglio di Amministrazione che decide, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, in merito alla chiusura del caso.

L'informativa sul caso e sulla conclusione della procedura viene poi ribadita in forma sintetica e anonima nell'ambito della relazione semestrale dell'Organismo di Vigilanza. I whistleblower, la cui identità è nota, vengono informati circa l'esito della segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

##### **2.5.2 CASI GRAVI**

Nell'eventualità di casi gravi, il report contenente i risultati dell'analisi viene condiviso, oltre che con il Consiglio di Amministrazione, anche con il Collegio dei Revisori. In tale caso sarà altresì valutata la necessità di coinvolgere specifiche figure professionali (legali o tecniche), anche esterne alla Fondazione, al fine di approfondire ulteriormente la segnalazione ricevuta, valutare le modalità di intervento e di risoluzione di quanto rilevato.

I whistleblower la cui identità è nota vengono informati dall'Organismo di Vigilanza al termine delle indagini. L'Organismo di Vigilanza comunica al Segretario Generale, e alle competenti funzioni impattate, le indicazioni sul possibile margine di miglioramento dei sistemi di monitoraggio e di gestione delle attività sensibili.

#### **2.6 ARCHIVIAZIONE**

I dati vengono archiviati dall'Organismo di Vigilanza e, nel caso in cui non ci sia un procedimento di utilizzo, decorsi tre mesi saranno cancellati.

#### **2.7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In riferimento all'applicazione della presente Policy, nei casi in cui dagli esiti rilevati nelle fasi di indagine emergano elementi oggettivi comprovanti il dolo o la colpa grave del soggetto che ha effettuato la segnalazione, AVSI intraprenderà ogni più opportuna azione disciplinare, in conformità a quanto previsto cap. 5, Parte Generale, del Modello Organizzativo adottato dalla fondazione.

Analoga azione disciplinare verrà posta in essere qualora siano riscontrati violazioni o tentativi di violazione delle misure poste a tutela del segnalante.

### 3. APPENDICE

#### INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi degli Art. 13 - 14 del Regolamento UE 2016/679, Fondazione AVSI fornisce, qui di seguito, l'informativa sui trattamenti dei dati personali dei segnalanti, segnalati ed eventuali altri soggetti terzi coinvolti ("Interessati"), effettuati dalla stessa in relazione alla gestione delle segnalazioni disciplinate dalla "Policy Whistleblowing: gestione delle segnalazioni".

##### 1) *Origine dei dati, natura del conferimento e finalità del trattamento*

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dai "segnalanti", nell'ambito della segnalazione, ossia quelli che possono essere già nella disponibilità dei Titolari di cui al punto 3) o che gli stessi acquisiscono nell'ambito delle attività di verifica della fondatezza delle segnalazione e in ogni indagine connessa, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il conferimento dei dati personali da parte del segnalante è volontario, essendo, comunque, possibile la "segnalazione anonima".

I dati saranno trattati per le finalità connesse all'applicazione della procedura sopra citata e per verificare l'esistenza di illeciti e altre violazioni agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa Ue nonché da norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla norme e regole vigenti – inclusi i codici e i modelli aziendali di condotta e di organizzazione - riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali, o a terzi (partner, fornitori, consulenti, committenti e collaboratori), che possano determinare - in modo diretto o indiretto - un danno economico, patrimoniale e/o di immagine alla Fondazione.

##### 2) *Modalità e logica del trattamento*

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità sopraindicate riferite alla "Policy Whistleblowing" e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati con particolare riferimento ai dati del "segnalante" che di norma saranno protetti con l'anonimato, salvo i casi indicati dalla richiamata policy di segnalazioni "in mala fede", nei quali l'anonimato non sia opponibile per legge ovvero sia necessario/opportuno procedere ad informare le Autorità competenti. I dati conferiti saranno trattati e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, per la durata delle procedure di verifica e delle eventuali vicende a seguire, anche a carattere contenzioso, e successivamente conservati nei limiti dei tempi di prescrizione e nel rispetto degli obblighi di legge e delle procedure privacy vigenti. Nel caso non ci sia un procedimento di utilizzo dei dati, gli stessi sono archiviati e cancellati nel termine indicato dalla "Policy Whistleblowing".

##### 3) *Titolari, Responsabili*

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE, Fondazione AVSI, con sede in Milano, via Legnone 4 nella persona del legale rappresentante *pro tempore*. Nell'ambito delle attività disciplinate dalla presente policy, i dati personali potranno essere conosciuti e trattati dall'Organismo di Vigilanza, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori, dal Segretario Generale, in qualità di responsabile dei trattamenti di AVSI, e dalle competenti funzioni eventualmente coinvolte.

##### 4) *Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che potrebbero venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati*

Sempre per le finalità di cui al punto 1) e per l'attivazione delle tutele giuridiche conseguenti, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi. In tal caso gli stessi soggetti saranno individuati come autonomi Titolari oppure designati come Responsabili o Incaricati del trattamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. In ogni caso ai Responsabili o agli Incaricati AVSI fornisce,

contestualmente all'atto di nomina, adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Tali soggetti, che in alcuni casi possono avere sede anche all'estero, sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- a) Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.)
- b) Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati
- c) Società incaricate per la gestione degli archivi aziendali, ivi inclusi i dati personali dei dipendenti cessati dal servizio
- d) Società di Revisione/auditing
- e) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative
- f) Soci fondatori, partner o altri enti riconducibili al network di Fondazione AVSI

### ***5) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ai sensi dell'articolo 15 e seguenti del Regolamento UE***

L'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 15 del Regolamento, con le modalità e nei limiti previsti dalla norma e rivolgendosi a Fondazione AVSI o al Responsabile del trattamento per come indicati al precedente punto 3. Allo stesso modo può chiedere l'origine dei dati, la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.

### **PROTEZIONE DEI DATI**

Le informazioni e i dati personali ottenuti ai sensi della presente procedura devono essere trattati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati vigente in Italia.

In particolare, AVSI deve garantire che i dati personali vengano trattati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle parti coinvolte, soprattutto con riferimento alla riservatezza e alla sicurezza delle informazioni in linea con le disposizioni di seguito elencate.

I dati personali di cui AVSI viene a conoscenza ai fini della presente policy devono essere:

- limitati a quanto strettamente e oggettivamente necessario per verificare la fondatezza della relazione di whistleblowing e gestirla di conseguenza;
- elaborati idoneamente e nel rispetto della legge.

È altresì necessario che:

- tutte le funzioni/unità organizzative della Fondazione AVSI coinvolte nella ricezione e nella gestione delle relazioni di whistleblowing assicurino la massima riservatezza sull'identità dei whistleblower. Un whistleblower in buona fede dovrà essere sempre tenuto al riparo da qualsiasi forma di discriminazione o punizione e la sua identità dovrà in ogni caso essere mantenuta segreta (tranne quando diversamente richiesto dalla legge);
- i dati personali saranno gestiti nell'ambito della relazione di whistleblowing elaborata dall'Organismo di Vigilanza, ma solo se tale comunicazione non compromette la capacità di verificare la fondatezza della relazione di whistleblowing;
- l'identità e i dati personali del whistleblower non vengono comunicati alla persona coinvolta nella segnalazione (tranne quando diversamente richiesto dalla legge);
- la procedura di whistleblowing viene tenuta separata dalla gestione di altri dati personali. Le informazioni raccolte ed elaborate in relazione alla procedura di whistleblowing devono essere inviate se necessario solo a soggetti incaricati dell'avvio di procedure di verifica o dell'adozione di misure necessarie in linea con i risultati.